

Giurisprudenza

Locali sotterranei o semisotterranei: le nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 203/2024

Michele Montrano¹⁻²

¹ S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ASL TO3 della Regione Piemonte

² Docente e tutor professionale CdL Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – Università di Torino

Indirizzo per la corrispondenza

e-mail: michele.montrano@unito.it

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge n. 203 del 13 dicembre 2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro” entrata in vigore il 12 gennaio 2025.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge (disegno di legge n. 1264 di iniziativa governativa) si legge che il provvedimento è “finalizzato ad introdurre norme di semplificazione e regolazione che incidono in materia di lavoro e politiche sociali, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell'adempimento degli obblighi contributivi,

del rafforzamento delle capacità operative dei servizi sociali degli enti territoriali nonché degli ammortizzatori sociali”¹.

Tra le varie modifiche introdotte alcune riguardano le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed in particolare, quella prevista dall'art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) comma 1 lettera e) della citata legge, riguarda l'art. 65 del D. Lgs. n. 81/2008 rubricato “Locali sotterranei o semisotterranei”.

¹ Relazione di presentazione del disegno di legge del 8 novembre 2023.

https://www.camera.it/leg19/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=19&codice=leg.19.pdl.camera.1532.19PDL0062150&back_to=

² Si pensi, per esempio, alle attività di invecchiamento e affinamento del vino in botti in legno che necessitano di essere effettuate in luoghi chiusi aventi temperatura costante (per vini rossi 12-14°C, per vini bianchi 10-11°C), velocità costante dell'aria, tasso di umidità relativa di circa 80/85 % e illuminamento medio non superiore ai 250-300 lux. caratteristiche tipiche dei locali sotterranei (cantine vinicole di invecchiamento del vino). Peraltro, l'art. 55 (Locali sotterranei) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) abrogato dall'art. 304 del D. Lgs. n. 81/2008 stabiliva quanto segue:

E'vietato eseguire in locali sotterranei o nelle stalle le lavorazioni di carattere industriale o commerciale indicate al primo comma dell'art. 49.

Come è noto l'art. 65 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce, al comma 1, il divieto di "destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei". L'originario comma 2 permetteva, in deroga al divieto generale prima citato, la possibilità di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando "ricorrono particolari esigenze tecniche"². In questo caso era obbligo del datore di lavoro provvedere ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. Infine, il comma, 3 stabiliva che "l'organo di vigilanza" poteva consentire (regime della deroga) l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrevano le già menzionate esigenze tecniche, quando le lavorazioni escludevano l'emissione di agenti nocivi, fermo

restando il rispetto delle altre norme del D. Lgs. n. 81/2008 ed il rispetto di quanto indicato al comma 2³.

La procedura di autorizzazione in deroga di cui al comma 3 dell'art. 65⁴ era affidata ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali in qualità di "organo di vigilanza" ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 (che confermava la disposizione contenuta nell'art. 23 comma 1 del D. Lgs. n. 626/94).

Con la modifica dell'art. 13 comma 1 (Vigilanza) del D. Lgs. n. 81/2008, operata con il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito con la legge n. 215/2021 (Conversione in

Possono però essere compiute nelle cantine la preparazione e le successive manipolazioni dell'olio e del vino. In tali casi devono essere adottate opportune misure per il ricambio dell'aria.

³ In relazione all'art. 65 comma 3 era intervenuta anche la Commissione Interpelli di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 81/2008 con l'interpello n. 5/2015 su sollecitazione del Consiglio Nazionale Ingegneri. In particolare, la Commissione Interpelli ha chiarito che il "potere attribuito all'organo di vigilanza, dal succitato art. 65 comma 3, si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall'ordinamento all'utilizzazione dei locali sotterranei o semisotterranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito, nel caso in specie, dalla salute e sicurezza dei lavoratori. Ciò posto, il provvedimento di autorizzazione deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell'art. 65, il quale impone che le predette lavorazioni "non diano luogo ad emissione di agenti nocivi", presuppone il rispetto del d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (comma 2, art. 65, d.lgs. n. 81/2008). Sulla base di quanto sopra, si desume che nell'ambito dell'atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull'orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima".

⁴ Va ricordato che la disposizione dell'art. 65 del D. Lgs. n. 81/2008 costituisce continuità normativa dell'art. 8 (Locali sotterranei) del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) abrogato dall'art. 304 del D. Lgs. n. 81/2008 e che affidava all'Ispezzione del lavoro, d'intesa, con l'ufficiale sanitario, la possibilità di consentire l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non esponano i lavoratori a temperature eccessive, sempreché siano rispettate le altre norme del presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro la umidità". Con l'art. 21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione) della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale.) all'unità sanitaria locale sono stati attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1980, i compiti già svolti dall'Ispezzione del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

Nuovo testo	Vecchio testo
Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei	Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.	1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.	2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.	3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) con la quale viene disposto che “la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta”, oltre che dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, anche “dall'Ispettorato nazionale del

lavoro”, nasceva l'esigenza di stabilire, anche in relazione al previsto coordinamento di cui agli articoli 5 e 7 del D. Lgs. n. 81/2008, quale dei due organi di vigilanza individuati dall'art. 13 comma 1 aveva l'onere di occuparsi della gestione delle deroghe previste dall'art. 65 del D. Lgs. n. 81/2008.

La scelta del governo, approvata dal parlamento con la legge in esame, è stata

⁵ Nel dossier citato veniva segnalato inoltre quanto segue:

“Si valuti l'opportunità di chiarire se e in quali termini la procedura amministrativa prevista dalla novella si applichi alle lavorazioni che, al momento di entrata in vigore della medesima novella, siano in corso (nei locali in oggetto) nel rispetto della disciplina finora vigente. Si ricorda che per lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei in violazione dei relativi condizioni e requisiti sono previste sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente. In base alla formulazione della novella, la fattispecie penale non concerne i casi in cui la violazione della disciplina concerna esclusivamente la procedura preventiva di comunicazione posta dalla medesima novella”.

Tale segnalazione, non considerata in fase di approvazione della legge n. 203/2024, era opportuna in quanto l'articolo 68, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 8/2008 che indicale le sanzioni legate all'art. 65 del richiama esclusivamente i commi 1 e 2 e non anche il comma 3, nel quale la novella inserisce la suddetta procedura di comunicazione.

quella di affidare tale procedura all'Ispettorato Nazionale del Lavoro che quindi dopo ben 45 anni⁴ torna ad occuparsi di tale materia.

In particolare, viene previsto che il "datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo".

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge si afferma che la "modifica all'articolo 65 del D. Lgs. n. 81/2008 è finalizzata ad introdurre forme di semplificazione per l'utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, evitando incertezze interpretative e garantendo uniformità di valutazioni nell'affidare alla sede territoriale dell'INL il compito di valutare il rispetto dei requisiti di sicurezza".

Nel dossier n. 188/2 degli atti parlamentari si afferma inoltre che la novella normativa "modifica le condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei" sopprimendo "la condizione della sussistenza di particolari esigenze tecniche", mentre la condizione che le lavorazioni interessate non determinino emissione di agenti nocivi "viene formulata in

termini generali" (con riferimento ai locali in oggetto). Si chiarisce che nel "testo vigente, quest'ultima condizione è invece posta esclusivamente con riferimento alla possibilità che l'organo di vigilanza consenta l'uso dei locali in oggetto anche quando non ricorrano particolari esigenze tecniche". Si asserisce ancora che la novella legislativa definisce una procedura amministrativa unica per la possibilità delle lavorazioni nei locali in oggetto (mentre la formulazione letterale del testo vigente prevede una procedura amministrativa solo per le richieste relative ai casi in cui non sussistano particolari esigenze tecniche)⁵.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge non si sono fatte attendere le indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla modifica dell'art. 65 che, prima con la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 e successivamente con la nota n. 811 del 29 gennaio 2025, ha fornito le proprie indicazioni operative.

In particolare la nota n. 811 del 29 gennaio 2025 ribadisce che le modifiche apportate dalla norma attribuiscono all'Ispettorato Nazionale del Lavoro la competenza in merito all'uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semisotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite pec prima dell'utilizzo dei locali precisando che il legislatore ha esteso, inoltre, la nuova disciplina anche alle attività lavorative che si svolgono nei locali sotterranei o semisotterranei quando ricorrono "particolari esigenze tecniche".

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro segnala che la comunicazione dell'utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei prevista dall'art. 65, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con

destinazione d'uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione. La comunicazione va redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell'effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

È il datore di lavoro che deve presentare la comunicazione⁶ che va comunque accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l'indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all'interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all'emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili. Alla comunicazione inoltre va allegata anche l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all'Albo professionale, inerente a:

- \\ conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia;
- \\ agibilità dei locali;
- \\ rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti (dovranno essere rispettati gli standard previsti dal Regolamento Locale d'Igiene e/o del Regolamento Edilizio adottato dal Comune territorialmente

coinvolto e dalle disposizioni eventualmente impartite dal Servizio d'Igiene Pubblica);

- \\ rispetto delle seguenti norme di sicurezza:
 - sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione;
 - sussistenza delle condizioni di salubrità dell'aria e dei sistemi di aerazione dei locali;
 - sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione;
- \\ conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.).

Laddove le attività lavorative comportano l'emissione di agenti nocivi non sarà possibile presentare la comunicazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 65 del D. Lgs. n. 81/2008.

Tra le lavorazioni "vietate", citate dalla nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, compaiono (elenco non esaustivo):

- \\ verniciatura
- \\ processi di saldatura
- \\ uso di minerali a spruzzo
- \\ uso di solventi e collanti non ad acqua
- \\ ricarica di batterie
- \\ lavorazione di materie plastiche a caldo
- \\ officine con prova motori
- \\ falegnamerie
- \\ tinto-lavanderie
- \\ sviluppo e stampa
- \\ tipografia
- \\ ecc.

⁶ La comunicazione prevista dal comma 3 dell'art. 65 del D. Lgs. n. 81/2008 rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati. In caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente trasmettere all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente una semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di quanto precedentemente comunicato ripotando gli estremi della comunicazione trasmessa ai sensi dell'art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008. (punto 3 nota INL n. 811 del 25 gennaio 2025)

La comunicazione, naturalmente, non potrà essere presentata anche nel caso in cui non siano “rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili⁷, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”.

La nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro prende anche in considerazione la possibile esposizione al gas radon precisando che per utilizzare i locali sotterranei o semisotterranei dovrà essere eseguita, entro 24 mesi dall'inizio dell'attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 101/2020, il quale prevede che “nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 16 l'esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti dall'inizio dell'attività nell'ipotesi di cui all'articolo 16 comma 1, lettere a) e d)”.

Inoltre, al comma 6, il D. Lgs. n. 101/2020⁸ stabilisce che “l'esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all'articolo 155, secondo le modalità indicate nell'allegato

II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. La nota, ricorda ancora, che la possibile presenza di gas radon costituisce un rischio che il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare all'interno del documento di valutazione dei rischi (art. 17, D. Lgs. n. 81/2008).

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro segnala che la comunicazione in deroga dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei va presentata anche ogni volta che “intervengono variazioni significative come ad esempio: tipologia dell'attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, etc”. Anche in tal caso l'utilizzo dei locali potrà avvenire trascorsi trenta giorni dalla comunicazione trasmessa all'Ispettorato del lavoro competente per territorio salvo richiesta di ulteriori informazioni. La suddetta indicazione trova applicazione sia per i locali già “autorizzati” ai sensi della previgente normativa sia per i locali per i quali si è proceduto alla “comunicazione” ai sensi della nuova normativa introdotta dalla legge n. 203/2024.

⁷ In effetti alcuni requisiti dell'allegato IV del D. Lgs. n. 81/2008 non possono essere applicati ai luoghi di lavoro chiusi sotterranei come, ad esempio, il punto 1.10.1. che stabilisce espressamente: “A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale.

⁸ D. Lgs. n. 31 luglio 2020, n. 101 recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”. G.U. Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29. Tale D. Lgs. è stato successivamente integrato e corretto dal D. Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. G.U. Serie Generale n.2 del 03-01-2023.

La nuova procedura di comunicazione si applica soltanto ai datori di lavoro che a partire dall'entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) devono usare locali sotterranei o semisotterranei. Conseguentemente coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano già i locali in caso in relazione alle "particolari esigenze tecniche", se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non devono presentare alcuna comunicazione.

È possibile che l'ufficio territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro richieda ulteriori informazioni, rispetto a quelle contenute nella comunicazione, quando ritiene che la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione. In questo caso l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.

Laddove non siano presenti le condizioni che dimostrano il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell'art.65 del D. Lgs. n. 81/2008, l'Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all'utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese.

Le richieste di deroga trasmesse prima dell'entrata in vigore della legge n. 203/2024, restano di competenza delle Aziende Sanitarie Locali che vi provvederanno, secondo il principio *tempus regit actionem*⁹ prendendo come riferimento il momento in cui il procedimento ha avuto inizio (presentazione dell'istanza), senza che la norma sopravvenuta possa trovare applicazione nel corso dello sviluppo delle fasi endoprocedimentali.¹⁰

La modifica dell'art. 65 del D. Lgs. n. 81/2008 operata con la legge n. 203/2024 rappresentava una ghiotta occasione, per il legislatore, per fornire una chiara ed univoca definizione "normativa" di locale chiuso sotterranei o semisotterraneo in quanto una delle maggiori difficoltà applicative della norma in questione è legata alla corretta individuazione di tali locali in relazione alle numerose fattispecie presenti sul territorio nazionale con particolare riferimento ai locali semisotterranei.

Infatti, se per un verso appare abbastanza agevole considerare locali sotterranei quelli che hanno il solaio di copertura completamente al di sotto del piano campagna o di pavimentazione esterna, per un altro, non è sempre chiaro stabilire quando un locale è da considerarsi semisotterraneo.

⁹ Il principio in esame vede il suo riconoscimento nell'ordinamento tramite l'art 11 delle Disposizioni sulla legge in generale (disposizioni preliminari al codice civile), che statuisce come la legge disponga solamente per il l'avvenire, recependo la naturale avversione per quelle norme che tolgono certezze al passato. La sentenza di Cassazione civile, Sez. I, n. 16620 del 3 luglio 2013 ha affermato che il "principio della irretroattività della legge (art. 11 disp. preliminari c.c.) comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso.

¹⁰ Secondo la nota dell'INL tale impostazione è confermata dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione a sez. unite n. 29459 del 13 novembre 2019 intervenuta sulla questione afferente agli effetti dello *jus superveniens* sul procedimento amministrativo.

Una ormai datata sentenza del 13 novembre 1979 della Pretura di Milano aveva stabilito, per esempio, che per "la definizione di locale chiuso semisotterraneo, ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, appare inadeguato il criterio rigido di considerare tale qualunque ambiente chiuso da pareti che si trovi per più della metà della sua altezza sotto il livello stradale, ma occorre rifarsi alla effettiva "ratio" della norma per non dare una risposta puramente formale ai problemi dell'igiene del lavoro. Non può, pertanto, considerarsi locale chiuso semisotterraneo, per il cui impiego in attività produttiva è necessaria l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, quello che, pur essendo per più della metà della sua altezza sotto il livello stradale, presenti tutta via un lato completamente aperto su un largo spazio libero e abbia una superficie complessiva aerata ed illuminata direttamente superiore a quella chiusa".

Diversi soggetti pubblici hanno cercato di fornire utili indicazioni sia per indirizzare i datori di lavoro al corretto adempimento della norma sia per agevolare gli interventi del proprio personale ispettivo.

È il caso della regione Piemonte che attraverso le "Linee-guida per la notifica relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di locali e di ambienti lavoro" ex art. 48, D.P.R. n. 303/1956" emesse con Deliberazione della Giunta Regionale del 16 gennaio 2006 n. 30-1995 (B.U.R. n. 6, 9 febbraio 2006), fornisce i seguenti elementi di riferimento:

A = Piano naturale del terreno è il piano di campagna circostante il fabbricato.

Risulta orizzontale nel caso del terreno pianeggiante e obliquo nel caso di zona non pianeggiante. In caso di terreni in pendenza il piano di campagna viene

riferito alla superficie corrispondente alla quota media aritmetica degli interramenti su ogni parte del locale.

Qualora i terreni in pendenza siano oggetto di sbancamenti il piano di campagna corrisponde al piano del pavimento del fabbricato quando lo spazio circostante il fabbricato, nei lati rivolti verso lo sbancamento, è libero e scoperto per una ampiezza di almeno m 1,20. Quando siano realizzati sbancamenti, il piano di campagna corrisponde al piano del pavimento del fabbricato quando lo spazio circostante il fabbricato nei lati rivolti verso lo sbancamento è libero per una ampiezza di almeno m 1,20. (L'ampiezza del passaggio che circonda le parti del fabbricato rivolte verso le aree di sbancamento consente la realizzazione di vie di esodo o di eccesso per i soccorritori equivalenti a quelle dei piani fuori terra)

B = Piano orizzontale contenente la faccia inferiore (intradosso) del solaio di copertura del locale in esame.

Alla luce di tali indicazioni secondo le linee guida piemontesi occorre intendere:

Locale interrato: quando la differenza $B - A$ è inferiore a $1/3$ dell'altezza del locale;

Locale seminterrato: quando la differenza $B - A$ è compresa fra $1/3$ e $1/2$ dell'altezza del locale;

Locale assimilabile a fuori terra quando la differenza $B - A$ è superiore a $1/2$ dell'altezza del locale.

Anche la Provincia Autonoma di Trento con la delibera dalla Giunta provinciale n. 1513 del 13 luglio 2012, recante i "Criteri di valutazione di edifici o di locali da destinare a luogo di lavoro

in ambiente produttivo e nel terziario" ha fornito le proprie indicazioni. In particolare, al punto 6.2 (Definizioni) si afferma quanto segue:

- ▼ Piano interrato: Piano la cui somma delle superfici delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea del terreno è superiore al 70% della superficie totale delle stesse pareti perimetrali.
- ▼ Piano seminterrato: Piano la cui somma delle superfici delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea del terreno è compresa tra 50% e 70% della superficie totale delle stesse pareti perimetrali.
- ▼ Piano assimilabile ad un piano fuori terra: Piano la cui somma delle superfici delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea del terreno è inferiore al 50% della superficie totale delle stesse pareti perimetrali ovvero piano avente un lato completamente aperto su un largo spazio libero e profondità, misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, minore o uguale a 2,5 volte l'altezza dal pavimento al punto più alto della superficie finestrata.
- ▼ Locale assimilabile ad un locale fuori terra: locale con un lato completamente aperto su un largo spazio libero ed avente una profondità, misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, minore o uguale a 2,5 volte l'altezza dal pavimento al punto più alto della superficie finestrata.
- ▼ Largo spazio libero: spazio antistante un piano interrato o seminterrato largo almeno quanto il dislivello del pavimento rispetto al piano di campagna ovvero uno spazio pianeggiante alla quota del pavimento del piano interessato di larghezza di almeno 1,50 m e delimitato da una rampa con pendenza massima di 45 gradi.

Sul fronte urbanistico, più recentemente l'Intesa 20 ottobre 2016 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)¹¹ ha fornito le seguenti definizioni:

Piano seminterrato: piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

Piano interrato: piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Sempre sul fronte urbanistico la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 271 del 29 gennaio 2008 ha stabilito che un seminterrato, in particolare, "è tale, quindi, se in ogni sua parte rimane al di sotto del piano di campagna o del livello zero di sbancamento, essendo compatibile con tale situazione, nei limiti ritenuti dalle norme comunali, che parte della struttura sopravvanti il piano di campagna o la quota zero, per quanto strettamente necessario per assicurare una sufficiente areazione e luminosità, ovvero, che rimanga scoperta in larghezza per realizzare un accesso dall'esterno".

Inoltre, l'articolo 7 (Definizioni) del D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101⁸, al numero 86-bis stabilisce che per "luogo di lavoro sotterraneo", ai fini dell'applicazione del Capo I del Titolo IV (esposizione al Radon) si intende un locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che

queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno; alla luce di quanto sopra e in relazione alla evidente differenza tra le varie definizioni illustrate sarà interessante conoscere, ora che il rilascio della deroga in questione è passata interamente nelle mani

all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, quale sarà l'indicazione che tale ente intende fornire al proprio personale tecnico per la gestione della procedura di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 81/2008.

¹¹ Rep. Atti n. 125/CU. L'Intesa è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.268 del 16-11-2016.